

Da "luigi.adamo" <luigi.adamo@pec.it>

A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>

Data venerdì 26 giugno 2015 - 18:30

ALL. (5)

Re: Prot 417110 del 17_6_15_Spese CTU sent TRAP Na e rimborso spese CTU

Facendo seguito alla Vs del 17/06/2015, prot. 0417110 si trasmette copia dello Statuto dello Studio Associato STIGALA, di cui lo scrivente è socio maggioritario, e per effetto dei cui art. 6 e 7 viene trasferito all'associazione il credito per il compenso professionale maturato dallo scrivente nell'espletamento delle CTU per la cause in oggetto.

Restando in attesa di un vs cortese riscontro alla presente, saluto e ringrazio.

Cordialmente

Ing Luigi Adamo

Da : "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" dg08.uod13@pec.regione.campania.it

A : "luigi adamo" luigi.adamo@pec.it, "D Auria Antonio (avv)" a.dauria34@avvocatinocera-pec.it, "D Auria Fabio" f.dauria@avvocatinocera-pec.it, "D Auria Valeria" v.dauria@avvocatinocera-pec.it, "ufficio speciale avvocatura uod 05" us01.uod05@pec.regione.campania.it

Cc :

Data : Wed, 17 Jun 2015 10:27:11 +0200

Oggetto : Prot 417110 del 17_6_15_Spese CTU sent TRAP Na e rimborso spese CTU

> Si inoltra la nota di cui all'oggetto

>

>

> U.O.D. Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile

> via Sabatini, 3 84121 Salerno

> Tel: 0892589201, Fax: 089.9929656

> PEC: dg08.uod13@pec.regione.campania.it

>

> Il Dirigente

> Biagio Franza

Allegato(i)

Statuto registrato.pdf (4159 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0446992 29/06/2015 10,49

Mitt. : ADAMO LUIGI ING.

Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; p...

Classifica : 53.8.13. Fascicolo : 3 del 2015



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
AUTORE PRODOTTORE DEL DOCUMENTO	
DATA DI ARRIVO	29 GIU. 2015
REDA DI CARICO	
SETTORE	15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dot. Biagio Franza
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	



Angela Caputo
Notaio

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
SCRITTURA PRIVATA

I sottoscritti:

ADAMO (cognome) GEREMIA (nome), nato ad Afragola (NA) il 2 gennaio 1932, residente in Napoli alla via Giuseppe Martucci, 48,

codice fiscale: DMA GRM 32A02 A064Z,

abilitato alla professione di ingegnere e iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Napoli al n. 3823;

ADAMO (cognome) LUIGI (nome), nato a Napoli il 30 maggio 1968, ivi residente alla via Giuseppe Martucci, 48,

codice fiscale: DMA LGU 68E30 F839U,

abilitato alla professione di ingegnere e iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Napoli al n. 12384;

in seguito detti "aderenti" o "associati fondatori", convengono quanto segue:

ART. 1 - Gli aderenti con la presente scrittura si associano per l'esercizio in comune delle attività professionali relative agli studi tecnici di ingegneria come previste e disciplinate dai rispettivi albi di appartenenza; all'uopo costituiscono tra loro una associazione professionale denominata:

"STUDIO TECNICO INGEGNERI

GEREMIA ADAMO e LUIGI ADAMO",

con sede in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci, 48.

ART. 2 - L'Associazione per quanto riguarda lo scopo, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, nonchè per quelle rela-

Registrato all' Agenzia
delle Entrate Ufficio
di Casoria
il 19-06-2014
al n. 2901- AT



tive all'estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio, e' regolata dalle norme che sono contenute nello Statuto, che al presente atto si allega (All. "A").

ART. 3 - I soci versano nelle casse dell'associazione a titolo di capitale iniziale le seguenti somme (conferimenti):

ADAMO GEREMIA euro 100,00 (cento) in contanti;

ADAMO LUIGI euro 900,00 (novecento) in contanti.

Pertanto il fondo iniziale ammonta ad euro 1.000,00 (mille).

ART. 4 - Le spese del presente atto cedono come per legge.

ART. 5 - Gli aderenti convengono di nominare amministratore e rappresentante legale dell'associazione il signor ADAMO GEREMIA, il quale accetta tale carica.

Firmato

Adamo Geremia

Luigi Adamo

Repertorio n. 4040

Raccolta n. 2980

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Certifico io sottoscritta Dottoressa Angela Caputo, Notaio in Caivano (NA), con studio alla via G. Matteotti, 27, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, che:

ADAMO GEREMIA, nato ad Afragola (NA) il 2 gennaio 1932, residente in Napoli alla via Giuseppe Martucci, 48,

ADAMO LUIGI, nato a Napoli il 30 maggio 1968, ivi residente alla via Giuseppe Martucci, 48,

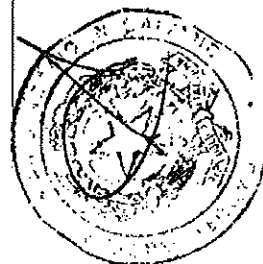
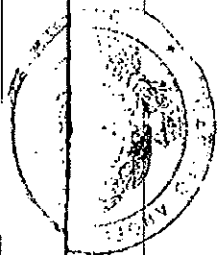


blata
alle-
ini-
della identità personale dei quali io Notaio sono certo, hanno apposto alla mia presenza, in calce all'atto che precede la propria firma nei modi di legge, previa lettura da me Notaio datane alle parti alle ore nove e minuti trenta.

Napoli, 19 (diciannove) giugno 2014 (duemilaquattordici) alla via del Parco Regina Margherita n. 8.

Firmato

Angela Caputo (Sigillo)





Angela Caputo
Notaio

STATUTO

dell'associazione denominata

"STUDIO TECNICO INGEGNERI

GEREMIA ADAMO e LUIGI ADAMO"

ART. 1 - E' costituita fra gli aderenti, una associazione professionale che sarà retta dalle disposizioni di legge, da quelle contenute nel presente statuto e da un regolamento interno.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO
n. di repertorio 4040
n. di raccolta 2980

ART. 2 - L'oggetto dell'associazione e' l'esercizio in forma associata della professione di ciascun associato e il coordinamento delle prestazioni professionali proprie delle abilitazioni diverse e in quanto compatibili, nonché di ogni altra attività che le leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti nei relativi albi professionali, e che diverranno soci dell'associazione.

ART. 3 - La denominazione che verrà utilizzata nell'intestazione della carta per corrispondenza, per le buste, per le copertine dei fascicoli e di materiale consimile dell'associazione e':

"STUDIO TECNICO INGEGNERI

GEREMIA ADAMO e LUIGI ADAMO".

Tale denominazione potrà anche abbreviarsi in "S.T.I.G.A.L.A." ovvero "STUDIO TECNICO INGEGNERI", seguito, se e in quanto necessario o opportuno, dal cognome ed eventualmente dal nome di uno o più degli associati; è consentita l'indicazione delle specializzazioni eventualmente possedute da ciascun associato;

ART. 4 - La sede dell'associazione e' stabilita in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 48. Con delibera unanime degli associati, potranno essere isti-



tuite ovunque, ove opportuno, sedi secondarie e recapiti.

ART. 5 - La durata dell'associazione e' fissata al 31 dicembre 2034. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dalla associazione, dando un preavviso scritto di almeno sei mesi. Qualora il recesso avvenga prima che siano compiuti i due anni dalla appartenenza all'associazione il recedente deve indennizzare l'associazione stessa delle spese effettuate in dipendenza della sua entrata a far parte della compagine associativa.

ART. 6 - Al fine di realizzare lo scopo associativo, le parti si obbligano a conferire nell'associazione, a propria discrezione, gli incarichi in corso ricevuti personalmente nell'ambito della propria attività professionale e non ancora completati fino alla data di costituzione dell'associazione, rientrati nelle attività di cui all'art. 2. Si intendono per incarichi espletati in regime associativo quegli incarichi o direttamente conferiti dalla committenza allo studio associato (mediante lettera di incarico indirizzata dalla committenza direttamente allo studio associato o contratto tra la committenza e lo studio associato) o gli incarichi inizialmente conferiti al singolo associato e da questi poi girati allo studio associato che ne accetta preliminarmente il mandato mediante delibera assembleare a maggioranza di tutti i soci. Nello svolgimento degli incarichi professionali espletati in regime associativo, i soci devono rendere noto alla committenza la loro appartenenza alla associazione e lo svolgimento dell'incarico in regime associativo. Gli associati si impegnano a contribuire alle spese di impianto iniziali e successive dello Studio, nonché di esercizio, con conferimenti in cassa in proporzione alle quote di partecipazione fissate all'art. 10.

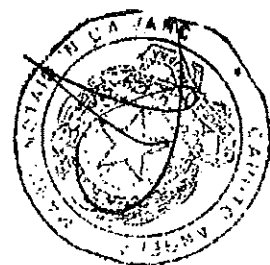
ART. 7 - Dal giorno 1 gennaio 2015 gli associati si impegnano ad esercita-

Cia-
zione,
venga
one il
ate in
ano a
so ri-
ale e
ione,
pletati
com-
izzata
tra la
riti al
ccetta
loran-
pletati
a loro
gime
vianto
nti in
rcita-

re le rispettive attività professionali anche in forma associata e conseguentemente a versare nella cassa sociale i proventi da tale data esigibili di tutti gli incarichi professionali espletati in regime associativo, ancorchè detti proventi siano corrispettivi di prestazioni effettuate anteriormente a quest'ultima data.

ART. 8 - I contratti di utenza verso terzi sono intestati alla associazione o alla totalità dei soci (affitto, lavoro subordinato, telefono, manutenzione macchine, assicurazione contro i rischi professionali, conto corrente bancario, leasing e noleggio attrezzature e veicoli) salvo la possibilità di intestare le ricevute e fatture relative alle spese per l'uso promiscuo dell'abitazione ai singoli aderenti.

ART. 9 - Tutte le somme di denaro a qualunque titolo riscosse sono di pertinenza dell'associazione affluendo ad un unico fondo comune da utilizzare per i pagamenti delle spese di studio, e le erogazioni agli associati. Nel corso dell'esistenza dell'associazione, nell'imminenza di pagamenti di spese per cui non vi sia o non si prospetti entro la scadenza dei pagamenti copertura di cassa, i soci si riservano di versare nella cassa le somme, che verranno preliminarmente stabilite e accettate con delibera assembleare della maggioranza assoluta di tutti gli associati, necessarie alla copertura delle suddette spese. Tali conferimenti dovranno essere normalmente corrisposti in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun associato. Sarà consentito tuttavia che qualunque associato possa anche volontariamente versare contributi anche in misura superiore a quelli a lui spettanti in relazione alla propria quota di partecipazione, sempre che tale conferimento sia accettato con delibera dall'unanimità degli associati,



e senza che l'associato possa vantare poi alcun credito nei confronti dell'associazione per il maggior contributo corrisposto. Pertanto il valore dei conferimenti in cassa eventualmente eccedenti quelli spettanti in base alle rispettive quote di partecipazione non altera in alcun modo le quote di partecipazione stesse ne consente a ciascun associato la possibilità di rivendicare nei confronti dell'associazione alcun credito se non quello derivanti dalla ripartizione degli utili secondo le quote di cui all'art. 10. Le parti residue delle somme suddette versate ed eventualmente eccedenti a quelle strettamente necessarie alla copertura delle spese resteranno definitivamente in cassa a far parte del fondo comune dell'associazione per le eventuali spese successive e/o le erogazioni agli associati, come deliberato a maggioranza assoluta nell'assemblea di accettazione dei suddetti conferimenti volontari.

ART. 10 - Le quote di partecipazione di ciascun associato al reddito netto attuale e alle spese della associazione alla data di costituzione sono le seguenti:

- ing. Geremia Adamo 10% (dieci per cento),
- ing. Luigi Adamo 90% (novanta per cento).

82

Dette quote potranno essere di anno in anno variate anche a consuntivo, alla fine di ogni anno, con apposito atto modificativo, sotto forma di scrittura privata autenticata che approvato all'unanimità deve essere formato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di ammissione di un nuovo socio (ordinario), a questi verrà assegnato una quota di partecipazione stabilita con delibera assembleare dall'unanimità di tutti i soci, ottenuta defalcando dalle quote correnti di ciascun so-

cio una aliquota come riportato nella delibera assembleare stessa. In tal caso le nuove quote di partecipazione agli utili e alle perdite verranno poi ratificate con apposito atto modificativo entro l'anno solare di ingresso del nuovo socio.

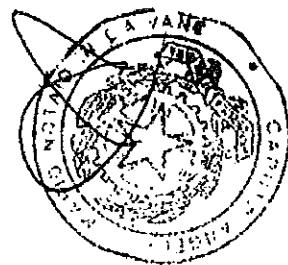
ART. 11 - Per quanto riguarda l'amministrazione, i rapporti con i terzi, lo scioglimento dell'associazione, si applicano, salvo quanto già espressamente pattuito nel presente atto, le norme previste dal Codice Civile per le associazioni non riconosciute.

ART. 12 - Il regolamento interno deve essere approvato con l'unanimità degli associati. Il regolamento potrà dettare norme organizzative, amministrative, assicurative e previdenziali, nonché norme di comportamento.

ART. 13 - L'amministrazione dell'associazione, la rappresentanza nei confronti di terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente tra loro a tutti gli associati fondatori (come definiti al successivo art. 17) o può essere conferita dagli associati a maggioranza dei due terzi ad uno o più associati ordinari e con le stesse modalità può essere revocata la nomina.

ART. 14 - Possono essere ammessi in qualità di associati ordinari le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Edili, Geologi;
- b) il versamento di una quota associativa una tantum pari ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) da parte dell'associato entrante;
- c) il gradimento da parte dell'unanimità dei soci fondatori; l'ammissione è in ogni caso anche subordinata alla delibera assembleare a maggioranza assoluta di tutti i soci fondatori e ordinari come specificato all'art. 18.



ART. 15 - La qualità di associato si perde:

- a) per lo scioglimento dell'associazione;
- b) per inadempienza dell'associato agli obblighi statutari;
- c) per mancanza e inosservanza dell'etica professionale;
- d) per cancellazione dall'Albo di appartenenza;
- e) per dimissioni dell'associato da comunicarsi almeno sei mesi prima con lettera raccomandata (vedi art. 5) e con decorrenza dalla data di ricevimento;
- f) per morte dell'associato, escluso ogni diritto di subentro da parte degli eredi;
- g) per le sanzioni disciplinari inflitte dai Consigli professionali, e divenute definitive, diverse dall'avvertimento di censura;
- h) impossibilità di prestare la propria opera professionale per malattia, per invalidità o per qualsiasi altra incolpevole causa protrattasi ininterrottamente per oltre un anno. All'atto della cessazione di un associato sia esso fondatore che ordinario, la quota di partecipazione agli utili e alle perdite di questi sarà ridistribuita ai soli soci fondatori (come indicati al successivo art. 17), in proporzione alle rispettive quote di partecipazione in quel momento possedute da ciascun associato fondatore.

Nei casi a), d), e), f) e g) la procedura di cancellazione del socio sarà avviata automaticamente dal rappresentante legale o da un suo facente vek nominato con delibera assembleare a maggioranza assoluta dei soli soci fondatori.

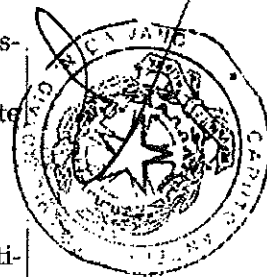
Nei casi b) e c) la procedura di cancellazione dell'associato sarà avviata solo dopo approvazione della procedura stessa mediante delibera assem-

bleare a maggioranza assoluta di tutti i soci fondatori e ordinari (nel caso di espulsione di un associato ordinario) e dei soli soci fondatori (nel caso di espulsione di un fondatore).

ART. 16 - Le pratiche in corso al momento del recesso e della esclusione dell'associato restano affidate all'associazione, salva sempre al cliente la facoltà di revocare il mandato, e la facoltà di rinunciare a tale incarico, da parte degli altri associati. L'associato uscente, od i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il reddito netto maturato ed accertato relativamente alle attività svolte fino al momento dello scioglimento del rapporto. L'accertamento ed il pagamento di tale somma deve essere eseguito entro un anno dallo scioglimento del rapporto, salvo restando la percezione di quella quota di reddito dovuta alla attività dell'associato uscente, che dovesse essere realizzata in prosieguo di tempo. Per le responsabilità dell'associato uscente, si applica la norma dell'art. 2290 del C.C.

ART. 17 - Gli associati si distinguono in associati fondatori e associati ordinari; le attribuzioni agli uni e agli altri sono espressamente indicate negli articoli precedenti; Associati fondatori sono e saranno esclusivamente i professionisti i quali sottoscrivono il presente atto al momento della costituzione dell'associazione professionale, gli associati ordinari sono e saranno coloro i quali entreranno a far parte dopo la costituzione dello studio associato secondo le modalità descritte agli articoli 14 e successivi; gli associati saranno tenuti a onorare ogni altro contratto collegato al presente atto che sia stato approvato dall'assemblea degli associati.

ART. 18 - L'ammissione di un nuovo socio all'associazione sarà consenti-



ta previa delibera assembleare a maggioranza assoluta di tutti i soci fondatori e ordinari e delibera all'unanimità dei soli soci fondatori, "Condizione qua" non per l'ammissione all'associazione è l'accettazione incondizionata da parte dell'associato entrante di tutte le norme statutarie vigenti al momento del suo ingresso. L'associato accetterà automaticamente tale clausola all'atto della sottoscrizione dell'atto modificato dello statuto redatto in occasione del suo ingresso.

ART. 19 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale - e nelle quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e che siano comunque compromettibili ai sensi di legge - saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in ragione della sede sociale, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale. Il collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 20 - Il presente atto costitutivo verrà notificato dalle parti a mezzo raccomandata agli organi competenti secondo le disposizioni di legge.

ART. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto

valgono le vigenti norme di legge in materia e le disposizioni dei rispettivi ordinamenti professionali.

Firmato

Geremia Adamo

Luigi Adamo

Angela Caputo (Sigillo)

La presente copia composta di duplici secrete
munita della prescritta firma, è conforme al ~~atto~~
originale.

Si rilascia per uso Consuntivo

Calvano, 19 giugno 2019

